



COMUNE DI
VILLA ESTENSE
Provincia di Padova

Allegato alla delibera di C.C. n. 18 del 30/05/2018

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA COMUNITARIA

- 1. Oggetto e ambito di applicazione**
- 2. Principi comuni**
- 3. Affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro**
- 4. Affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000,00 euro**
- 5. Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro**
- 6. Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro**
- 7. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti**
- 8. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento**
- 9. Indagine di mercato**
- 10. Il confronto competitivo**
- 11. Criterio di valutazione delle offerte**
- 12. Stipula del contratto**
- 13. Disposizioni finali**

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al D. Lgs. n.56/2017 (di seguito "Codice"):

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
- c) nei settori speciali, in quanto compatibile.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 2. Principi comuni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è nominato il Responsabile Unico del Procedimento che garantisce, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

3. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni e, se compatibile con l'oggetto dell'appalto, della prossimità territoriale delle stesse, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 3. Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro, al netto dell'IVA, può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza fare ricorso al Mercato Elettronico, fatto salvo l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi informatici anche di importo inferiore a 1.000 euro.

2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- continuità rispetto a una precedente prestazione;
- miglior rapporto costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

3. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.
4. I requisiti di contrattazione con il Comune sono assolti dalla regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. dell'operatore economico.

Art. 4. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'IVA, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
3. Per l'acquisizione di beni, servizi e altre tipologie previste, il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale;
 - manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
4. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior rapporto costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
5. Nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è necessario procedere mediante negoziazione con il professionista, ponendo a base della stessa la Tabella Parametri di cui all'art. 24, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
7. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, che indica l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
8. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere con determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
9. Gli appalti di cui al presente articolo non possono essere riaffidati consecutivamente al medesimo appaltatore, salvo in caso di: urgenza; assenza di altri operatori in grado di erogare tempestivamente la prestazione; la valutazione del rapporto costi/efficacia sconsiglia la modifica del fornitore a causa della sua non economicità; competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, tenendo conto della qualità della prestazione.

Art. 5. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, al netto dell'IVA, può avvenire tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.

2. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, al netto dell'IVA, può avvenire tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
3. L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, al netto dell'IVA, può avvenire tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
4. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, al netto dell'IVA, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
5. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
6. Il soggetto affidatario di un appalto di cui al presente articolo non può essere nuovamente invitato a successiva procedura negoziata. Tale disposizione è derogabile in caso di: assenza di altri operatori in grado di erogare tempestivamente la prestazione; grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.
7. Per l'acquisizione di beni e servizi, il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - piattaforma acquistiretepa.it di CONSIP o altra piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
8. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

Art. 6. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, al netto dell'IVA, può avvenire tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
3. Il soggetto affidatario di un appalto di cui al presente articolo non può essere nuovamente invitato a successiva procedura negoziata. Tale disposizione è derogabile in caso di: assenza di altri operatori in grado di erogare tempestivamente la prestazione; grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.
4. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che deve indicare: l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.
5. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva.

Art. 7. Albo Fornitori

1. La stazione appaltante istituisce uno o più elenchi di operatori economici cui affidare prestazioni di beni e servizi nonché esecuzione di lavori pubblici con affidamento diretto o con procedura negoziata, secondo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento.
2. L'Albo Fornitori e Professionisti è un albo aperto, che si forma previa pubblicazione di apposito Avviso sul sito internet comunale, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

3. L'avviso invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Fornitori e Professionisti.
4. L'avviso può indicare, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
5. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti);
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrà essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere quali, a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
6. Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori ai sensi dell'art. 6, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
7. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
8. Il Comune procede annualmente all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
9. Sono esclusi, altresì, dall'Elenco generale ovvero dalla Sezione dell'Elenco dell'Ente, gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Art. 8. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

1. La procedura si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - c) stipulazione del contratto.
2. Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
3. In ottemperanza agli obblighi di motivazione e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione

appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

4. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo a: grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); la valutazione del rapporto costi/efficacia sconsiglia la modifica del fornitore a causa della sua non economicità; competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Art. 9. Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:

- a) consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico;
- b) consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti mediante "filtri" quali, ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
- c) invito a manifestare interesse tra tutti gli iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente;
- d) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

4. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.

Art. 10. Il confronto competitivo

1. Nelle procedure negoziate relative a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, e lavori di importo inferiore a € 150.000,00, il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla assenza di altri operatori in grado di erogare tempestivamente la prestazione e/o al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

4. Il criterio di rotazione consente comunque di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

5. Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico, non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa, rendendo tempestivamente noti la data e il luogo di espletamento del sorteggio, e adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6. In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento esegue l'operazione verbalizzando l'esito, che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

7. In caso di estrazione manuale, il Responsabile Unico del procedimento procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.

8. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

9. Il Responsabile Unico del Procedimento invita tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta.

10. La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta con l'avvertenza, che in ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

11. Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.

12. Il Responsabile Unico del Procedimento assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.

13. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del rapporto qualità/prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità, la stessa è composta in numero dispari non superiore a 5 da dipendenti del Comune, nel rispetto del principio di rotazione.

14. Nei casi ricompresi al precedente comma 13, in caso di valutazione discrezionale delle offerte tecniche, il presidente è individuato attingendo il nominativo dalla lista comunicata dall'ANAC ai sensi dell'art. 77 del Codice.

15. In mancanza di personale idoneo interno all'Ente, il RUP procede all'individuazione dei componenti attingendo all'Albo degli Esperti tra i soggetti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, ovvero richiedendo all'ANAC i nominativi da nominare ai sensi dell'art. 77 del Codice.

16. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

17. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la

facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Art. 11. Criterio di valutazione delle offerte

1. Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:

- a) affidamento di lavori di importo inferiore a 2 milioni di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice (esclusivamente per procedure ordinarie relative alla sola esecuzione), e criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- b) affidamento di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni di euro, in alternativa tra criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
- c) affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- d) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- e) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, in alternativa tra criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
- f) affidamento di servizi sociali e di ristorazione assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- g) affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- h) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, e criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- i) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice.

Art. 12. Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

2. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

3. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

Art. 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le altre disposizioni vigenti in materia.

2. Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.